



A PROPOSITO DI FERIE

Le ferie sono un periodo di riposo annuale spettante, di diritto, ai lavoratori per integrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

I lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie retribuite annuali NON inferiore a quattro settimane. Mentre due settimane devono essere godute nell'anno di maturazione, il lavoratore PUO' optare per la fruizione delle altre entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

I periodi di ferie vengono fissati in base alle richieste dei lavoratori tenendo conto delle esigenze di servizio. Viene data la precedenza:

- ai disabili rientranti nelle categorie previste dalla legge 12.03.99 n.68
- alla situazione familiare
- all'anzianità di servizio

I turni di ferie vengono fissati tempestivamente dall'azienda, confermati al personale e rispettati. Solo in casi eccezionali possono essere variati di comune intesa tra lavoratore e azienda.

La malattia interrompe il periodo di ferie.

Ogni eventuale disposizione, da parte di Responsabili dotati di eccessiva "fantasia" o che pretendono di sostituirsi perfino al Legislatore, che sia in contrasto con le previsioni di legge e di Contratto sopra riportate è da ritenersi illegittima.

Ti invitiamo a segnalare ogni criticità alle Organizzazioni Sindacali.

22 aprile 2008

*Fabi, Fiba CISL, Fisac CGIL, Sinfub, UGL, Uilca
Banca Fideuram S.p.A.*